



COMUNE DI RIESI

(Provincia Regionale di Caltanissetta)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 1 Reg. del 30 GEN 2023

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

L'anno duemilaventitre il giorno 30 del mese di GENNAIO nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C. per le ore 17-40 seguenti, a seguito di apposito avviso notificato ai sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Per la trattazione degli argomenti risultano presenti e assenti i consiglieri:

| CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. |
|--------------|-------------|-------|------|----------------|--------------|-------|------|
| 1. SARDELLA | SALVATORE | X | | 9. MONTANA | FABIO ANGELO | | X |
| 2. SCIBETTA | GINO | X | | 10. PISTONE | ALESSIO | X | |
| 3. CUTAIA | CINZIA | X | | 11. BUTERA | SALVATORE | | X |
| 4. PIAZZA | MARIA TINA | X | | 12. LOMBARDO | SALVATORE | X | |
| 5. IEVOLELLA | GAETANO | X | | 13. ALTOVINO | ROSA | X | |
| 6. BALBO | ENZA | X | | 14. SANFILIPPO | SANTINA | | X |
| 7. FONTE | MARIA ELENA | X | | 15. MIRISOLA | GAETANO IVAN | | X |
| 8. BONFIGLIO | MASSIMO | X | | 16. SCHITTINO | DAVIDE | X | |

Il Presidente Sardella Salvatore Emiliano con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa Caterina Moricca constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del Consiglio comunale del 30 Gennaio 2023, inizio seduta alle ore 17:40

Il Presidente procede all'appello nominale.

Risultano presenti: 11 Consiglieri

Assenti: 5

A questo punto, verificato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta di Consiglio.

Partecipa ai lavori del Consiglio Comunale il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Moricca.

Presenti per l'Amministrazione: Sindaco Dott. Salvatore Chiantia e gli Ass. R. Pilato, Ass. F. La Cagnina e Ass. D. Pistone.

Il Presidente propone come scrutatori, i Consiglieri :

Scrutatori: Cutaia Cinzia, Lombardo Salvatore e Bonfiglio Massimo. Il Consiglio approva all'unanimità .

Indì il Presidente fa presente che l'odierna convocazione, in seduta d'urgenza, è dovuta al fatto che l'odierna proposta di delibera , proposta dal Responsabile del Settore Tributi, ex art- 1 comma 229, L- 197 del 29 Dicembre 2022, deve essere approvata entro il 31-01-2023.

Alle ore 17:45 entra in aula il Consigliere Scibetta.

Presenti in aula N 12 Consiglieri.

Il Presidente invita all'approvazione dei motivi d'urgenza.

Il Consiglio approva ad unanimità dei presenti motivi dell'urgenza dell'odierna seduta.

Consiglieri Presenti: 12

Voti favorevoli: 12

Indì il Presidente passa alla trattazione del punto:

- 1) O.d.g "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n.197.**

Indì il Presidente da lettura dell'oggetto della proposta ed invita il Responsabile del Settore Tributi ad illustrarla.

Il Responsabile del Settore Tributi, illustra nel dettaglio la proposta e richiama anche il parere dell'organo di revisione, che ha dichiarato di non doversi pronunciare, ma si sono limitati a prendere atto della proposta.

Indì, chiede di intervenire il Sindaco. Il Sindaco entra nel dettaglio della proposta dell'Ufficio Tributi, richiama la rottamazione quater ed illustra cosa si intende per annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, ex art-1, comma 229, della L.29 dicembre 2022, N.197.

La delibera è necessaria, fa presente il Sindaco, solo per evitare la cancellazione automatica, di interesse e sanzione dei ruoli trasmessi all'Agenzia per la riscossione dal 2000 al 2015.

I soggetti possono richiedere la rottamazione facendo istanza.

Non vi sono ulteriori richieste di intervento.

Il Presidente pone ai voti la proposta, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 12

Voti favorevoli: 12

La proposta è approvata ad unanimità.

Indì si pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti. 12

Voti favorevoli: 12

Alle ore 18.00, avendo esaurito i punti all'o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta da parte del Presidente del Consiglio;

Visto l'esito delle votazioni riportate in premessa:

DELIBERA

Di approvare unanimemente la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n.197.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Proponente: IL SINDACO E/O L'ASSESSORE

Redigente: Il Funzionario

Luca Elvate



PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n.197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle*

somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

VISTO il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

PRECISATO

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n° 446/97;

CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Rieti presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;
- che con nota protocollo generale n. 1345 del 26/01/2023 la Commissione Straordinaria di liquidazione, nell’ultimo periodo ha specificato quanto segue: *“Per quanto sopra premesso e*

considerato che le risorse liquide poste a disposizione di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione potrebbero non consentire la copertura finanziaria necessaria per la definizione transattiva dei debiti ammissibili a massa passiva ai sensi del richiamato art. 258 del sopracitato TUEL, si chiede di verificare l'opportunità di sottoporre al Consiglio Comunale eventuale proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi, prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, della summenzionata Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

- che l'ente, essendo in dissesto finanziario, non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione;
- **RITENUTO** di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L.29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 51 del 28/01/2023 ha preso atto della presente proposta di delibera e non esprime parere per le motivazioni ivi indicate;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L.29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a cura dell'ufficio segreteria la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
5. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

OGGETTO : Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera l) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Li, 27.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bonifazi Antonino

Li, 27.1.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Micciche' Salvatore

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera l) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità Contabile:
Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Li, 27/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sarto Concetta

Verbale fatto e sottoscritto

CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art 12, comma 2- L.R. n. 44/1991)

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI PUBBLICAZIONE
(art. 16 L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Comunale 30 Gennaio 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten signature]

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. del registro in data.....

IL MESSO NOTIFICATORE

Li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 mediante affissione all'Albo Pretorio dal al consecutivamente

Dalla Residenza Comunale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI RIESI
Prov. di Caltanissetta
UFFICIO MESSI

Il sottoscritto dichiara che il presente atto
registrato al n. 79 è stato pubblicato
all'Albo pretorio di questo Comune
il 03/02/2023 al 18/02/2023

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
IL MESSO NOTIFICATORE
CALASCIBETTA STEFANO